



Beneficio di cui all'art. 44 Dl. 159/2007

Bonus Incapienti - Guida utente

Riferimenti	
Oggetto:	Guida Utente
Codice Documento:	Bonus_2007
Versione:	v. 1.2
Nome File:	Tfr.doc
Ultimo aggiornamento:	03-12-2007
Data creazione:	03-12-2007
Autore:	Assistenza SMAP
Revisore:	Dott. Salvatore Caggese

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina ii

Aggiornamenti e revisioni

Release 1.00 (Dicembre 2007)

Data	Ver.	Decorrenza	Comunicazione	Paragrafo	Titolo Paragrafo	Descrizione modifica
3/12/07	1.0	03/12/07				

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina iii

Indice dei contenuti

1 PREMESSA	4
1.1 Soggetti aventi diritto	4
1.2 Erogazione tramite sostituto di imposta	4
1.3 Erogazione senza sostituto di imposta	5
1.4 Erronea erogazione	5
2 IL BONUS NELLO SMAP	6
2.1 Come si accede al sottosistema	6
2.2 Come si elabora	6
2.3 Come si calcola	7
2.4 Come leggere il risultato della elaborazione	7
2.5 Quando lo SMAP controlla i requisiti	9
3 IL BONUS NEL CEDOLINO DELLO SMAP	10
3.1 Le voci da utilizzare	10
3.2 Inserimento manuale	10
3.3 Inserimento automatico	10
4 LA LETTERA AL DIPENDENTE	11
4.1 Fac simile della lettera preparata dallo SMAP	11
5 APPENDICE NORMATIVA	13
5.1 Art. 44 del decreto legge 1 ottobre 2007 nr. 159	13
5.2 Decreto 8 Novembre	13

1 PREMESSA

E' approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 278 del 29 novembre) il decreto dell'8 novembre che definisce le modalità di erogazione del "bonus incipienti" previsto dal collegato alla Finanziaria. Si tratta di una misura fiscale di sostegno ai contribuenti a basso reddito, con Irpef netta pari a zero nel 2006, che già dalle prossime settimane si vedranno accreditare in busta paga o nella pensione una somma pari a 150 euro "quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario". Gli stessi soggetti riceveranno un ulteriore bonus, di pari importo, per ogni familiare a carico. Il beneficio non spetta a chi è fiscalmente a carico di altri, anche se con imposta netta pari a zero (lo riceverà per lui l'eventuale contribuente incapiente che lo ha a carico), e, in ogni caso, a chi nel 2006, ha avuto un reddito superiore a 50mila euro.

Nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta (n. 278 del 29/11/2007) vengono specificate le categorie di soggetti che possono accedere al beneficio e le modalità di erogazione delle somme da parte dei sostituti d'imposta.

1.1 Soggetti aventi diritto

Il bonus spetta ai soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i quali, nell'anno 2006, l'imposta netta risulta pari a zero. In particolare, il beneficio riguarda:

- i lavoratori dipendenti
- i pensionati, compresi coloro che, oltre ai redditi di pensione non eccedenti 7.500 euro, possiedono eventualmente solo l'abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
- gli "assimilati", tra cui, per citarne alcuni, i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi e agricole, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori socialmente utili e i sacerdoti
- i lavoratori autonomi, i titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione
- i titolari di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Nel decreto è precisato che per i soggetti indicati al punto 4 l'imposta netta dovrà essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.

1.2 Erogazione tramite sostituto di imposta

I lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006, riceveranno il bonus in via automatica, salvo rinuncia espressa, entro la fine dell'anno. Analoga modalità è prevista per i pensionati. Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta al dicembre 2007 è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione unica per il 2006, il contribuente può richiedere l'erogazione del bonus al nuovo sostituto, comunicando per iscritto, con riferimento al 2006:

- che l'imposta netta è pari a zero
- di aver presentato la dichiarazione o, in alternativa, di essere stato esonerato dal presentarla
- i dati e il codice fiscale di ciascun familiare a carico
- la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 5

Analogamente si comporteranno coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre 2007, abbiano un sostituto d'imposta.

1.3 Erogazione senza sostituto di imposta

Nei casi in cui il contribuente presti la sua attività per un soggetto che non opera da sostituto d'imposta (è il caso, ad esempio, delle badanti), il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007.

Chi non deve presentare la dichiarazione, invece, può richiedere il beneficio tramite un'apposita domanda all'agenzia delle Entrate. Un modello ad hoc sarà a tal fine predisposto dall'Amministrazione finanziaria.


1.4 Erronea erogazione

Chi riceve il bonus senza averne diritto è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro o l'ente pensionistico in modo tale che esso possa provvedere a recuperare le somme, trattenendole dalla busta paga o dalla pensione, entro i termini per l'effettuazione dei conguagli dei redditi 2008. A prescindere che abbia provveduto o meno a effettuare questa comunicazione, il contribuente che ha percepito il bonus senza possedere i requisiti è tenuto a riportare in dichiarazione l'importo non spettante. Se è esonerato dalla presentazione della dichiarazione restituirà invece la somma indebitamente ricevuta mediante versamento con F24 (entro i termini per il versamento del saldo Irpef relativo ai redditi 2008).

Il provvedimento specifica infine che i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di indicare nel modello 770 il codice fiscale dei beneficiari e, eventualmente, quello dei familiari a carico per i quali è stato corrisposto il bonus. Spetta all'agenzia delle Entrate effettuare i controlli e recuperare le somme non dovute se non spontaneamente restituite.

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 6

2 Il bonus nello SMAP



2.1 Come si accede al sottosistema

Al sottosistema si accede da:

SMAP → Dichiarazioni annuali → Bonus Incipienti

2.2 Come si elabora

La prima volta che si entra nel comando, la procedura incontrando l'archivio vuoto esegue in automatico l'elaborazione per l'anno 2006 considerando tutti i dipendenti presenti nel mese di dicembre e tutte le ditte per le quali è ancora in essere l'assistenza dello studio.

Successivamente è possibile rielaborare la singola ditta o nuovamente tutte le ditte utilizzando gli appositi bottoni posti in gestione.




	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 7

2.3 Come si calcola

Il calcolo dell'importo spettante è completamente automatico e viene eseguito dalla procedura dopo ogni elaborazione o dopo ogni variazione apportata dall'operatore all'archivio.

In caso di mancato funzionamento della procedura automatica è possibile attivare il calcolo utilizzando gli appositi bottoni.



La procedura calcola il bonus solo se il dipendente è inserito nel gruppo 1 o nel gruppo 2, senza verificare più i requisiti che hanno consentito l'inserimento del dipendente nel gruppo di calcolo.

Il calcolo del bonus è il seguente:

150 euro (Importo base) + (150 euro x la percentuale di carico) per ogni familiare inserito nella lista di dettaglio.

2.4 Come leggere il risultato della elaborazione

La procedura di elaborazione ha estrapolato i dati relativi a tutti i dipendenti presenti nel mese di dicembre 2007 organizzandoli nei seguenti gruppi:

1	Concesso in via automatica	In questo gruppo la procedura ha inserito tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1 gennaio 2007 e che in base al conguaglio 2006 possiedono i requisiti per ricevere il beneficio fiscale.
2	Concesso su richiesta	Questo gruppo dopo l'elaborazione è vuoto. In questo gruppo devono confluire tutti i dipendenti che non avendo diritto alla concessione automatica hanno fatto richiesta al datore di lavoro.
3	Non utilizzato	
4	Non utilizzato	
5	Non utilizzato	
6	Non verificato (Manca nello SMAP il 2006)	<p>In questo gruppo la procedura ha inserito tutti i dipendenti con rapporto in corso nel 2006 ma mancando lo storico nello SMAP non ha potuto verificare i requisiti.</p> <p>Sono nuove ditte per le quali lo studio ha iniziato l'assistenza nel 2007;</p> <p>Sono nuovi impianti che hanno iniziato ad utilizzare lo SMAP nel 2007.</p> <p>Per questo gruppo occorre procedere ad una verifica manuale dei requisiti.</p>

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 8

7	Non verificato (Assunto nel 2007)	<p>In questo gruppo la procedura ha inserito tutti i dipendenti assunti nel 2007 e che non hanno avuto rapporti di lavoro nel 2006 con la stessa ditta o con altre ditte gestite dallo studio.</p> <p>Questo gruppo non ha diritto al beneficio automatico ma solo su richiesta</p>
8	Non lo so ancora	<p>In questo gruppo la procedura ha inserito tutti i dipendenti con rapporto iniziato nell'anno ma che hanno avuto un precedente rapporto con la stessa ditta o con altra ditta gestita dallo studio.</p> <p>Per questi dipendenti è presente nello SMAP il conguaglio relativo al 2006 ed hanno i requisiti per ricevere il bonus.</p> <p>Trattandosi però di un rapporto diverso da quello in corso non sappiamo se hanno diritto alla concessione automatica oppure devono fare richiesta.</p> <p>Riteniamo che nei casi di rapporto di lavoro trasformato (da collaboratore a dipendente) o nei casi di cessione o trasformazione aziendale il bonus possa essere concesso anche in via automatica, ma è solo un nostro parere, per cui abbiamo inserito questi dipendenti nel gruppo 8 e non nel gruppo 1.</p> <p>Per erogare il bonus basta spostare i dipendenti dal gruppo 8 al gruppo 1 o al gruppo 2.</p>
9	Non spetta	In questo gruppo la procedura ha inserito tutti i dipendenti privi di requisiti.

I filtri consentono di operare su una o più ditte, su una o più situazioni.



In particolare occorre verificare la situazione dei Gruppi 8 (Non lo so da decidere) e la situazione del gruppo 6 (Non verificato (Manca 2006 nello SMAP)). Per il gruppo 8 i dipendenti hanno i requisiti ma è incerta la concessione automatica del beneficio; per il gruppo 6 la procedura non è in grado di verificare i requisiti, pertanto occorre procedere ad un controllo manuale delle situazioni.

 Global Laboratory www.global-lab.it	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 9

2.5 Quando lo SMAP controlla i requisiti

Lo SMAP controlla i requisiti base solo in sede di elaborazione e pone i dipendenti che hanno i requisiti nel gruppo 1 ovvero nel gruppo 8.

Successivamente lo SMAP non controlla più i requisiti base ma è compito dell'operatore verificarli in sede di assegnazione del gruppo.

Per calcolare il bonus il dipendente deve appartenere al gruppo 1 (Concesso in via automatica) o al gruppo 2 (Concesso su richiesta).

2.6 I familiari a carico nel 2006

La procedura, se presenti, elabora i carichi familiari relativi al 2006. Se non presenti o se non elaborati possono essere inseriti dall'operatore con il bottone "dettaglio".

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 10

3 Il bonus nel cedolino dello SMAP

Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto richiesta.

Stando all'interpretazione letterale del decreto non è possibile scaglionare l'erogazione del bonus a "gruppi di dipendenti" sino a capienza, spostando al mese successivo gli incipienti, per cui o c'è capienza per tutti o non si da a nessuno.

3.1 Le voci da utilizzare

Nello SMAP le voci da utilizzare sono:

7044 Bonus - Art. 44 DL. 159/2007;

7045 Bonus - Art. 44 DL. 159/2007 – Restituzione.


La voce 7044 va in riduzione delle imposte Irpef dovute nel mese; La voce 7045 genera un versamento nel modello F24 (attualmente non conosciamo il codice tributo).

3.2 Inserimento manuale

Le voci possono essere inserite direttamente sul cedolino del dipendente. Per il mese di dicembre consigliamo comunque l'inserimento automatico.

3.3 Inserimento automatico

L'inserimento automatico nel cedolino è attivo solo dopo che sono stati elaborati i cedolini del mese interessato, in quanto la procedura deve verificare la capienza del monte Irpef.



	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 11

4 La lettera al dipendente

Abbiamo ritenuto opportuno completare il nostro sottosistema con una lettera al dipendente che spiega i motivi della presenza nella busta paga di dicembre del beneficio e dei requisiti che deve possedere per averne diritto.



4.1 Fac simile della lettera preparata dallo SMAP

Oggetto: Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (Art. 44 D.L. 159/2007 e s.m.i.)

Per effetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di attribuire in via automatica il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 , del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, ai soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa all'anno 2006, abbiamo provveduto a calcolare ed inserire nella sua busta paga il suddetto beneficio spettante nella misura di 600,00 euro.

In base alle informazioni in nostro possesso, il suddetto beneficio Le spetta in quanto:

- a) risiede in Italia;
- b) nel 2006 ha posseduto un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro e risulta essere pari a 13.116,64 Euro;
- c) nel 2006 ha avuto una imposta netta sul reddito delle persone fisiche pari a zero;
- d) nel 2006 non è stato un soggetto fiscalmente a carico di altri.

Nel 2006 Lei ha avuto a suo carico i familiari indicati nel sottoesteso prospetto, pertanto Le abbiamo riconosciuto anche il beneficio previsto dall'Art. 44 comma 2 del D.L. 159/2007, con le percentuali indicate accanto ad ogni familiare.

FAMILIARI A CARICO NEL 2006			
Parentela	Cognome e nome	Codice fiscale	%
C			100
F			100
F			100

Qualora le informazioni in nostro possesso, per qualsiasi motivo, non corrispondono al vero o risultano essere errate, Lei è obbligato, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 comma 5, a comunicare tempestivamente al datore di lavoro, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non averne diritto, in modo da procedere al recupero delle somme erogate e non spettanti.

La informiamo inoltre che le informazioni relative al beneficio erogato verranno inserite nella dichiarazione del 770/2007 e verranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli incrociati tra quanto da noi dichiarato e quanto da Lei e dai suoi familiari dichiarato nel Cud o nella dichiarazione dei redditi.

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 12

Nell'invitarLa a compilare e a firmare la dichiarazione posta in calce cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Timbro e firma del datore di lavoro

Il sottoscritto, <.. estremi del dipendente ..>

D I C H I A R A

di aver diritto al beneficio di cui all'art. 44 commi 1 e 2 del D.L. 159 del 1 ottobre 2007 e che le informazioni in possesso del datore di lavoro e prese a base per il calcolo corrispondono al vero.

di non aver diritto al beneficio di cui all'art. 44 commi 1 e 2 del D.L. 159 del 1 ottobre 2007.

Data e firma del dipendente

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 13

5 Appendice normativa

5.1 Art. 44 del decreto legge 1 ottobre 2007 nr. 159

Testo definitivo dell'Art. 44 dopo le modifiche apportate dal Parlamento Italiano (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Art. 44.

Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti

2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.

4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

5.2 Decreto 8 Novembre

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 Novembre 2007

Definizione delle modalita' di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 14

Visto l'art. 44 del decreto-legge 1^o ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito;

Visto, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'anno 2007, attribuiscono ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, rispettivamente, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario e un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico;

Visto il comma 3 del medesimo art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'erogazione del beneficio tributario di cui ai commi 1 e 2, istituisce un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro;

Visto il comma 4 dello stesso art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonche' sono stabilite le modalita' di erogazione del predetto beneficio tributario e quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 44;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 11 e 12 concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Sentita l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli aspetti gestionali connessi all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale con riferimento all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 ai titolari di trattamenti pensionistici;

Tenuto conto della necessita' di individuare i soggetti beneficiari del beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 nel rispetto della dotazione del Fondo appositamente istituito;

Ritenuta l'opportunita' di individuare per i lavoratori dipendenti, per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per i pensionati modalita' semplificate di attribuzione del beneficio tributario;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1^o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' dei seguenti redditi indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 15

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1;
- b) pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2;
- c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), 1) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c);
- d) lavoro autonomo di cui all'art. 53, d'impresa di cui all'art. 55, d'impresa minore di cui all'art. 66, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
- e) diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

2. Per i soggetti titolari dei redditi indicati alla lettera d) del precedente comma, l'imposta netta deve essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi dal beneficio tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta risulta pari a zero, fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 2.

Modalita' di erogazione delle somme

1. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attivita' lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica, salvo espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.

2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera b) dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.

3. I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del presente decreto, da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa al periodo d'imposta 2006 possono richiedere l'erogazione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto d'imposta che corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre 2007 attestando per iscritto, con riferimento al periodo d'imposta 2006:

- a) che l'imposta netta e' pari a zero;
- b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 16

sono stati esonerati da tale adempimento;

c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;

d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si e' eventualmente gia' fruito.

4. I soggetti che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un datore di lavoro diverso da quelli elencati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l'attribuzione del beneficio tributario spettante con le medesime modalita' dettate nel precedente comma 3, sempreche' nel mese di dicembre 2007 i medesimi soggetti percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di pensione da un sostituto d'imposta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

5. I soggetti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008, di non averne diritto. In tal caso, il sostituto d'imposta e' tenuto a recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga o di pensione successivi a quello nel quale e' resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.

6. Il sostituto d'imposta attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario e' sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto richiesta.

7. Entro il 31 gennaio 2008, gli enti pensionistici sono tenuti a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme attribuite ai sensi del comma 2.

8. In tutti i casi in cui il beneficio tributario non e' riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, lo stesso puo' essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007. I soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono richiedere il beneficio tributario presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche del modello che i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini della richiesta del beneficio tributario spettante.

9. I soggetti che hanno percepito il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, compresi quelli che non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 5, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.

10. Nel modello 770 devono essere indicati il codice fiscale dei beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali e' stato attribuito il beneficio tributario. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

	Titolo: Bonus incipienti	Codice Bonus_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 04/12/2007	Pagina 17

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 389